



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 03 SETTEMBRE 2026

Riunione del 2 settembre 2026

08.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra **Alice FALASCHI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

FALASCHI ALICE per aver, in violazione degli artt. 15 e 18 Statuto FIPAV, 1, 10 e 74 Reg. Giur., 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consapevolmente mancato di rispondere alle convocazioni disposte dalla Corte Sportiva d'Appello senza dare alcuna giustificazione.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dal Comunicato Ufficiale n. 14 del 11/6/2026 con il quale la Corte Sportiva di Appello FIPAV, decidendo in ordine al procedimento n. 14.25.26, disponeva, tra l'altro, la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura federale al fine di valutare il contegno processuale tenuto dall'Ufficiale di gara sig.ra Alice Falaschi alla quale veniva imputata la mancata risposta alla convocazione disposta dall'Organo giurisdizionale per rendere testimonianza.

Veniva acquisita una Memoria difensiva con la quale il difensore, avv. Alberto Borsetti, illustrava le giustificazioni del comportamento posto in essere da parte della incolpata escludendo la sussistenza di dolo e riconducendo la fattispecie nell'alveo di una *negligenza soltanto modesta*. Nel libello defensionale veniva, in ogni caso, espresso il rincrescimento per la vicenda da parte della sig.ra Falaschi (non intenzionata a mancare di rispetto agli Organi giurisdizionali domestici) e veniva formulata una richiesta di patteggiamento (*i.e.* irrogazione di una ammonizione con diffida). Tuttavia, non ritenendo congrua la sanzione proposta, la Procura federale deferiva l'incolpata dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 2/9/2026.



In tale sede il Vice Procuratore federale, avv. Umberto Pantanella, rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una (nuova) istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dall'incolpata - e per essa dal proprio difensore costituito anch'egli presente in udienza-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 21 (ventuno) della sig.ra Alice Falaschi.

Accertata la responsabilità disciplinare di quest'ultima, il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica alla tesserata sig.ra Alice Falaschi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 21 (ventuno).

Roma, 03 settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 settembre 2026